

IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE  
Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2012, n. 11950

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco - Presidente -

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere -

Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere -

Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

B.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. IACOVIELLO Michele giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 28/30/10, depositata il 26 aprile 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2012 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l'Avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

---

<b>Fatto</b>	<b>Diritto</b>	<b>P.Q.M.</b>
--------------	----------------	---------------

### Svolgimento del processo

1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è stato riconosciuto il diritto di B.A. al rimborso di parte della ritenuta operata dal datore di lavoro Banca Intesa (già Banca Commerciale Italiana) sulla somma corrispostagli nel 2004 dal Fondo Pensioni di tale istituto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il contribuente aveva chiesto che fosse considerato esente da imposta, e quindi escluso dall'ammontare della somma spettante, sul quale calcolare la ritenuta, l'importo corrispondente al 4% dei contributi versati, ai sensi dell'allora vigente del *D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2*.

Il giudice di merito, per quanto qui interessa, ha ritenuto che il B., contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, avesse fornito adeguata prova documentale della circostanza che il Fondo non aveva, nel liquidare l'indennità, già tenuto conto della detta quota esente.

2. Il contribuente resiste con controricorso.

### Motivi della decisione

1. Il ricorso, contrariamente a quanto eccepisce il controricorrente, è tempestivo: la sentenza impugnata è stata, infatti, notificata in data 1 giugno 2010 e il ricorso è stato consegnato per la notifica in data 9 settembre 2010, cioè, appunto, tempestivamente, in considerazione del fatto che il 31 luglio 2010 (sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza) era un sabato, con conseguente operatività della proroga stabilita *dall'art. 155 cod. proc. civ.*, comma 5, comma aggiunto dalla *L. n. 263 del 2005, art. 2* (da ult., Cass. n. 7841 del 2011).

2. Il ricorso è, però, infondato.

La ricorrente denuncia l'insufficienza della motivazione della sentenza in ordine all'esistenza della prova, della quale era onerato il contribuente, che il calcolo dell'ammontare netto previsto dal citato art. 17, comma 2, (*T.U.I.R.*) e la relativa diminuzione non fossero stati già effettuati dal Fondo.

Sul punto, invece, ad avviso del Collegio, la sentenza è dotata di una motivazione congrua ed esauriente, là dove si accerta che il contribuente ha fornito "copia della liquidazione ottenuta con indicazione della ritenuta effettuata dal Fondo, nonchè estratto conto della sua posizione previdenziale e prospetti paga delle

somme da lui ricevute in costanza del rapporto di lavoro, con indicazione delle ritenute effettuate dal datore di lavoro, tra le quali figurava quella relativa all'accantonamento per il Fondo Pensioni, indicata nella misura del 7,75%. Il contribuente ha infine presentato nel presente grado di giudizio (...) certificazione del Fondo Pensioni datata 26/1/2010 ove sono indicate tutte le ritenute operate sulle sue competenze a titolo di contributi al Fondo Pensioni dal 1973 al 1994, certificazione che dovrebbe fugare ogni dubbio non solo sul diritto del contribuente alla restituzione delle ritenute operate in eccesso ma anche in ordine alla quantificazione di tali ritenute operata dal contribuente".

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

---